

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-114 del 10/01/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 E STABILIMENTO ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA DELLA RESISTENZA N.78. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 1589/2014 DEL 23/05/2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-105 del 10/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GENNAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GALILEI, N.15 E STABILIMENTO ORTOFRUTTICOLO IN COMUNE DI CASTELBOLOGNESE, VIA DELLA RESISTENZA N.78. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N. 1589/2014 DEL 23/05/2014.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1589/2014 del 23/05/2014 a favore della Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e stabilimento ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 30/07/2019 - assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE con PG 2019/121484 - pratica **SinaDoc n. 23220/2019**, dalla Ditta **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e stabilimento ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, per la modifica sostanziale dell'AUA n. 1589/2014 soprarichiamata, a seguito della installazione di un nuovo impianto di

spazzolatura kiwi mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **23220/2019**, emerge che:

- La Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola, in possesso dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1589/2014 del 23/05/2014, ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 30/07/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA soprarichiamata, a seguito della installazione di un nuovo impianto di spazzolatura kiwi;
- La Ditta dichiara inoltre che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, non viene modificata;

VISTA la documentazione volontaria a completamento dell'istanza presentata in data 12/08/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PG n. 2019/127184;

- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 30/07/2019 (PG n.2019/121484) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2019/131881);

- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2019/129965);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri, con prescrizioni, necessari e vincolanti per la presente modifica sostanziale di AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2019/147744 del 25/09/2019);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per la valutazione di impatto acustico (PG. n. 2020/3019 del 09/01/2020);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.1589/2014 del 23/05/2014 a favore della Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività ortofrutticola sita in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.1589/2014 del 23/05/2014, a favore della Ditta **Agrintesa Soc. Coop. Agricola** (C.F./P.IVA 00084360395), con sede legale in Comune di Faenza, Via Galilei, n.15 e stabilimento ortofrutticolo in Comune di Castelbolognese, Via della Resistenza, n.78, a seguito della installazione di un nuovo impianto di spazzolatura kiwi, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1589/2014 del 23/05/2014;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera - Modificato;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali - Invariato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Società Agrintesa è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le sorgenti sonore impiantistiche denominate S3B – Uscita aria condensatori evaporativi – vengano bonificate come da progetto presentato, inserendo barriere fonoisolanti/fonoassorbenti, in modo da proteggere il ricettore R1. Tali schermature dovranno essere realizzate con pannelli aventi le caratteristiche come da scheda tecnica riportata nella relazione di valutazione di impatto acustico o analoghi. In proposito la Ditta è tenuta a presentare all'Unione della Romagna Faentina, al Servizio Territoriale ARPAE e a ARPAE SAC, un cronoprogramma per la realizzazione degli interventi di bonifica acustica.
- l'attivazione delle sorgenti “S12 A - ventilatore emissione – e 12 B – camino emissione – relative al nuovo punto E42, dovrà avvenire esclusivamente in tempo di riferimento diurno (06-22);
- l'edificio rurale di proprietà della Società Agrintesa e attualmente disabitato, non è stato considerato come ricettore e non è stato sottoposto a verifica del rispetto dei limiti acustici. Qualora venga ceduto a terzi o locato, dovrà essere immediatamente valutato ed eventualmente sottoposto a risanamento acustico;
- al termine della realizzazione delle bonifiche acustiche, dovrà essere effettuata verifica fonometrica in campo, alla sorgente e ai recettori, nel periodo di attivazione di tutte le sorgenti al massimo regime di funzionamento, a conferma delle stime previsionali prodotte; in caso di riscontro di criticità acustiche, dovranno essere adottate ulteriori opere di mitigazione acustica.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- ➔ La Società Agrintesa Soc. Coop. Agricola, con sede operativa in Comune di Castelbolognese, svolge attività di conservazione prodotti ortofrutticoli. Nello specifico nella sede produttiva di Castelbolognese viene effettuata la lavorazione di kiwi, pesche nettarine e susine;
- ➔ Le emissioni in atmosfera derivano da: una emissione convogliata, denominata E2, a cui afferisce la fase di spazzolatura kiwi e da emissioni diffuse, provenienti dalla cella di maturazione, estrattori per ricambi d'aria, condizionatori e da impianti termici per uso civile e industriale;
- ➔ con la domanda di modifica sostanziale dell'AUA, la Società chiede la installazione di un nuovo impianto per la spazzolatura del kiwi, che afferirà al nuovo punto di emissione denominato E42, dotato di un sistema di abbattimento del materiale particolato mediante installazione di Filtro a cartucce in poliestere;
- ➔ Per le emissioni di tipo diffuso e i punti di emissione provenienti dagli impianti termici, sia civili che industriali, di seguito elencati, non si indicano limiti specifici, trattandosi di sfiati, ricambi d'aria e sfiati di emergenza. Per gli impianti termici, alimentati a metano, vengono fissate prescrizioni, come indicato al punto 4) dell'Allegato A) alla presente AUA.

Elenco emissioni diffuse:

Emissione da cella di maturazione (E1);
Emissioni diffuse da estrattori di emergenza ammoniacale (da E3 a E19);
Emissioni diffuse da n.2 estrattori aria locale caricabatterie (E20,E21);
Emissione diffusa da ricambio aria officina (E22);
Emissioni diffuse da estrattori aria cabina elettrica (E23,E24);
Emissioni diffuse da ricambio aria locale compressori (E25,E26);
Emissione diffusa da valvole di sicurezza in vasca di abbattimento acqua per ammoniacale (E27)
Emissione diffusa da sfiato degasatore acqua pozzi per metano (E28);
Emissione diffusa da condensatori evaporativi frigo per ammoniacale (E29);
Emissione diffusa da condizionatore uffici (E30);
Emissione diffusa da condizionatore sala analisi (E31);
Emissione diffusa da condizionatore sala quadri (E33);
Emissione diffusa da condizionatore negozio cantina (E34);
Emissioni diffuse da condizionatori box (da E35 a E39);
Emissione diffusa da condizionatore appartamento (E40);

Impianti termici:

Emissione CT1 – Impianto termico civile a metano da 26 kW;
Emissione CT2 – Impianto termico civile a metano da 26 kW;
Emissione CT3 – Boiler servizi a metano da 5,8 kW;
Emissione CT4 – Impianto termico ad uso industriale a metano da 873,8 kW;
Emissione CT5 – Impianto termico ad uso industriale a metano da 873,8 kW;
Emissione CT6 – Impianto termico civile a metano da 133,7 kW;
Emissione CT7 – Impianto termico per cabina a metano da 19,9 kW.

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E2 - IMPIANTO DI SPAZZOLATURA KIWI

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE E42 - IMPIANTO DI SPAZZOLATURA KIWI - NUOVO – Filtro a cartucce -

Portata massima	24000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Prescrizioni:

- 1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E42, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare almeno tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di funzionamento rappresentativo dell'impianto (10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;**
- 2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:**

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR celle	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR celle	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose

UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32	Determinazione della concentrazione di fenoli

NIOSH 2546	
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
4. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime della nuova emissione **E42 il 31/03/2020**. Entro tale data deve essere comunicata ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio con un anticipo di almeno 15 giorni e la data effettiva di messa a regime, dopodiché la Ditta è tenuta ad effettuare le procedure di cui al precedente punto 1);
5. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E2 ed E42 - Spazzolatura kiwi - mentre per i restanti punti la ditta può utilizzare una metodologia semplificata.** La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sui sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici sopra elencati, con frequenza almeno annuale. Per gli impianti termici ad uso civile, l'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.**

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

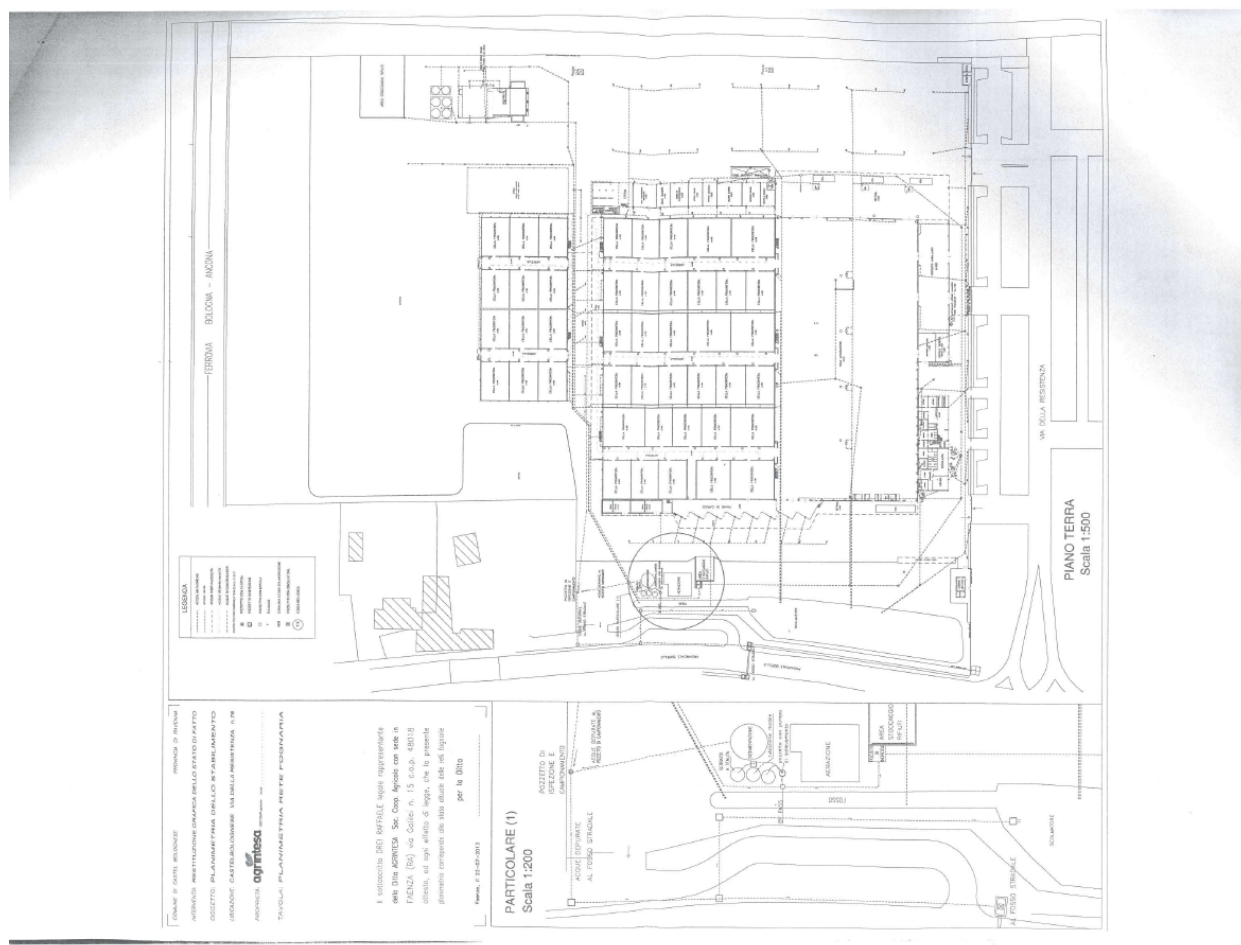
Condizioni:

- le acque reflue che si generano dall'attività sono acque reflue industriali costituite dall'unione di: acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento di celle frigorifere, dal lavaggio di macchinari e di aree interne ed esterne dove avviene la lavorazione della frutta, il travaso dei vini, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e della frutta di scarto e da acque meteoriche di dilavamento di parte dei piazzali e acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento;
- le suddette acque subiscono un trattamento in un impianto di depurazione biologica a fanghi attivi dotato di vasche di sedimentazione e di aereazione e, previo passaggio dal pozzetto di ispezione posto subito a valle dell'impianto, vengono scaricate nel fosso stradale di via Borello, che si immette nel Rio Sanguinario, bacino idrografico del Canale Destra Reno;
- La Società dichiara che l'insediamento, in base alle attività svolte nelle superfici scoperte, non ricade nel campo di applicazione della DGR n.286/2005 e della DGR n. 1860/2006;

Prescrizioni:

- lo scarico è relativo ad acque reflue industriali provenienti dall'attività di magazzino ortofrutticolo e cantina aziendale;
- lo scarico delle acque reflue industriali deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/2006 e smi;
- con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su un campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/2006 e smi, firmato da tecnico abilitato, da conservare presso lo stabilimento e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri da ricercare sono i seguenti: Solidi Sospesi Totali, COD, BOD, Tensioattivi totali, pH, Ammoniaca, Nitriti, Nitrati;
- il pozzetto di campionamento, ai fini del controllo, deve essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico;
- deve essere effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti da ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dalla Parte IV del Dlgs n.152/2006 e smi. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite e all'avvenuto smaltimento dei fanghi va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate;
- il punto di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico è indicato nell'allegato al presente provvedimento, stralcio della planimetria della rete fognaria completa - del 22/07/2013;
- va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo, la planimetria della rete fognaria completa - del 22/07/2013;

- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.